

# COMUNE DI BORGO SAN SIRO

Prov. di Pavia

## REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI DI LOCULI, CAPPELLE, CELLETTE OSSARIO E TERRENO PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE O CAPPELLE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 7 DEL 27/04/2010

### ART. 1 - SCOPI

- 1.** Il presente regolamento definisce le modalità delle concessioni cimiteriali del Comune di Borgo San Siro, in ossequio a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Piano Cimiteriale di cui all'art. 25, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale e potrà essere modificato, qualora fosse in contrasto con le ulteriori normative in materia di concessioni cimiteriali che dovessero essere emanate successivamente alla sua approvazione.

### ART. 2 – LOCULI

- 1. Prenotazioni ed assegnazioni** – La concessione viene data previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco e si può effettuare la prenotazione anche in assenza del defunto, solo se il Comune è dotato di Piano Cimiteriale. Le assegnazioni saranno determinate in base alla scelta della posizione indicata sulla richiesta presentata. Il destinatario della sepoltura dovrà sempre essere indicato nell'atto di concessione.
- 2. Durata** - la durata delle concessioni dei loculi sarà di **anni 30** (trenta), con possibilità di immediato rinnovo per altri trent'anni. Tale disposizione vale anche per le concessioni a suo tempo cosiddette "perpetue", stipulate precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento e la cui durata sarà pure di anni 30, a partire però dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. Tumulazioni** - In ogni loculo è posto un solo feretro. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, potranno essere chiusi in una stessa bara. Potranno essere collocate in ogni singolo loculo, al posto di un feretro, anche fino a tre cassette di resti mortali, o urne cinerarie del concessionario, ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle, coniuge, persone conviventi, come da certificazione anagrafica..

- 4. Sovrapposizione di resti mortali** – Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione alla capienza, sia al momento della concessione, sia successivamente, potrà essere collocata una cassetta di resti ossei o un’urna cineraria, su richiesta scritta del concessionario o degli eredi legittimi, con l’indicazione del nominativo cui appartiene.
- 5. Retrocessioni** – In caso di retrocessioni di loculi al Comune, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso nel caso di loculo già utilizzato; nel caso di loculi non ancora utilizzati, avrà diritto al rimborso di metà della somma pagata al momento della concessione. Il loculo retrocesso tornerà a tutti gli effetti a disposizione del comune, che lo assegnerà al primo richiedente in ordine di protocollo. Il concessionario rinunciatario non avrà pertanto diritto, in alcun caso, al mantenimento di alcuna concessione, né alla concessione gratuita, o scontata, di altro loculo in sostituzione del precedente. Tale disposizione vale anche per le concessioni, a suo tempo cosiddette “perpetue”, stipulate precedentemente l’entrata in vigore del presente regolamento. Qualora il concessionario sia tumulato altrove, la concessione decade automaticamente ed il loculo rientra nella disponibilità del Comune, che, in presenza di eredi del concessionario, rimborserà loro la metà della somma pagata al momento della concessione.
- 6. Estumulazioni su richiesta dei concessionari** – Nei casi di estumulazioni su richiesta dei concessionari o degli eredi legittimi, per il trasferimento delle salme presso altri luoghi di sepoltura, anche all’interno dello stesso cimitero, decadrà la concessione ed il loculo lasciato libero tornerà a disposizione del Comune che lo assegnerà con le modalità previste al punto 1 del presente articolo. In questo caso i concessionari non avranno diritto ad alcun rimborso e tutte le spese relative alla traslazione delle salme saranno completamente a carico dei richiedenti.
- 7. Passaggio di titolarità** – E’ consentito il passaggio di titolarità della concessione di un loculo non ancora utilizzato, solo se tale passaggio avviene fra coniugi o conviventi, ascendenti, discendenti, anche adottivi o affiliati, collaterali o affini (ma solo fino al 2° grado) e sempre con il consenso del concessionario originario o di tutti gli eredi legittimi, previa richiesta scritta al Comune, versando il 50% della somma relativa agli anni residui, calcolata sulla tariffa in vigore al momento del passaggio di titolarità.
- 8. Rinnovo** – Alla scadenza potrà essere effettuato dal concessionario, o dagli eredi legittimi, il rinnovo della concessione del loculo, previa richiesta scritta al Comune, dietro pagamento dei relativi diritti stabiliti a tal proposito. Nel caso in cui il concessionario non intenda rinnovare la concessione, dovrà esprimere tale volontà per iscritto ed il Comune si riserverà di effettuare l’estumulazione a proprie spese, provvedendo allo smaltimento dei resti nella fossa comune ed a norma di legge. Conseguentemente il loculo tornerà a disposizione del Comune che lo assegnerà con le modalità previste al punto 1 del presente articolo.
- 9. Estinzione** – Le concessioni perpetue dei loculi si estinguono o possono essere revocate, previa opportune verifiche e dopo l’esposizione di apposito avviso da apporre dinnanzi al loculo interessato per un anno, solo quando siano decorsi vent’anni dalla morte dell’ultimo erede del concessionario, qualora non risultino ufficialmente più eredi legittimi, che possano dimostrare legami di parentela nei confronti dei concessionari originari.
- 10. Tariffe** – Le tariffe per le concessioni dei loculi, i diritti di sovrapposizione e rinnovo vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

## **ART. 3 – CAPPELLE**

- 1. Domande** - Chiunque può ottenere la concessione di una cappella, previo pagamento del corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale. La relativa domanda dovrà indicare cognome, nome ed indirizzo del richiedente o dei richiedenti, nonché tutte quelle indicazioni che servano a ben determinare la richiesta. È consentita la concessione a più persone, che dovranno necessariamente sottoscrivere la domanda.
  
- 2. Assegnazione e durata** – Le cappelle vengono assegnate sulla base della disponibilità delle stesse e nell’ordine di protocollo delle richieste scritte pervenute al Comune. Per l’assegnazione della posizione si terrà conto della scelta da parte dei richiedenti, nel caso di più cappelle disponibili. La durata delle concessioni sarà di **anni 99** (novantanove).
  
- 3. Revoca ed estinzione** – Le concessioni perpetue, rilasciate anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. 19.09.1990 n. 285, che ha sostituito il D.P.R. 212.10.1975 n. 803, si estinguono o possono essere revocate, previa opportune verifiche e dopo l’esposizione di apposito avviso da apporre dinnanzi alla cappella interessata per un anno, solo quando siano trascorsi cinquant’anni dalla tumulazione dell’ultima salma, o decorsi vent’anni dalla morte dell’ultimo erede avente diritto alla concessione, qualora non risultino ufficialmente più eredi legittimi, che possano dimostrare legami di parentela nei confronti dei concessionari originari, o in qualsiasi momento, quando tutti gli eredi legittimi dichiarino per iscritto di rinunciare ad ogni diritto di concessione sulla cappella.
  
- 4. Diritto di sepoltura** –
  - a. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal punto “c” del presente comma, nelle cappelle hanno diritto di sepoltura:
    - Il concessionario;
    - Il coniuge;
    - I discendenti in qualunque grado, anche adottivi ed i loro coniugi;
    - Gli ascendenti.
  - b. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal punto “c” del presente comma, possono avere sepoltura, in mancanza di espressa indicazione contraria dei concessionari, formulata con dichiarazione scritta e munita di timbro e data dell’Ufficio Protocollo anteriore alla richiesta di tumulazione, nei riguardi di fratelli, sorelle, loro coniugi e discendenti e ascendenti del coniuge.
  - c. Un numero di loculi, non superiore a quello delle persone concessionarie, deve essere loro riservato, dopo che venga inoltrata apposita richiesta scritta.
  - d. Le persone suddette vengono ammesse nella cappella non solo come salme, ma anche come resti, ceneri e feti.
  - e. Il concessionario può, eccezionalmente, consentire, previa autorizzazione del Comune, a seguito di richiesta scritta, la tumulazione di altri parenti e affini, o persone senza vincoli di parentela. Nel caso i concessionari siano più d’uno, l’autorizzazione è subordinata all’assenso scritto di tutti.
  - f. Nel caso che i concessionari siano deceduti, gli aventi diritto, concordemente, sempre che vi siano loculi disponibili, possono prestare il suddetto assenso anche per la tumulazione delle salme dei propri parenti ed affini sino al sesto grado, con le stesse modalità di cui al punto precedente.
  - g. Può altresì essere consentita in seguito a richiesta scritta dei concessionari o degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari o aventi diritto. L’eventuale condizione di particolare benemeritenza va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma

- dell'istanza, con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, dei concessionari o degli aventi diritto, previo assenso di tutti gli altri concessionari o degli aventi diritto.
- h. Può essere consentita, inoltre, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, la tumulazione di persone conviventi, come da certificazione anagrafica.
  - i. Per la tumulazione nelle cappelle valgono le prescrizioni, relativamente ai loculi, di cui ai punti "3" e "4" dell'art. 2 del presente regolamento.

#### **5. Contitolarità, passaggio di titolarità, estumulazioni e retrocessioni –**

- a. Nel caso di più titolari di concessioni di una stessa cappella, nella concessione deve sempre essere specificato il numero dei posti e, se si desidera, la posizione di spettanza dei vari contitolari.
- b. Può avvenire il **passaggio di titolarità** dei posti previa comunicazione scritta al Comune, dalla quale risulti assenso a ciò da parte di tutti i contitolari, o loro eredi legittimi, debitamente controfirmata dagli stessi. Di tale dichiarazione, se completa di tutte le firme previste, sarà preso atto da parte dell'Amministrazione Comunale, con atto firmato dal Sindaco (o dall'Assessore delegato, o dal Responsabile del servizio), tale documento sarà allegato alla concessione originaria ed una copia dello stesso verrà consegnata ai richiedenti.
- c. In caso di **estumulazioni** di salme all'interno della cappella, per la loro deposizione in urne da porre alla base di altri loculi, in cellette ossario, in fosse comuni, o traslate in altri luoghi autorizzati, dovrà sempre essere trasmessa richiesta scritta al Comune, che dovrà darne l'assenso ed anche tale richiesta dovrà sempre essere controfirmata da tutti i concessionari o dagli eredi aventi diritto.
- d. In caso di **passaggio di titolarità di loculi ad altro contitolare della stessa cappella**, tale richiesta scritta dovrà sempre essere inviata al Comune e controfirmata da tutti i concessionari dei loculi da cedere, nonché da tutti i contitolari che acquisiranno tali loculi, o dei rispettivi eredi aventi diritto.
- e. Nell'eventualità che, in tali circostanze, occorresse procedere all'estumulazione di salme presenti nei loculi da passare di titolarità, ciò potrà avvenire sempre previa comunicazione scritta al Comune e con l'assenso, controfirmato nella stessa richiesta, da tutti i concessionari interessati, o dagli eredi legittimi.
- f. Tutte le spese relative alla traslazione delle salme, per i casi previsti ai punti precedenti, saranno completamente a carico dei concessionari richiedenti il passaggio di titolarità.
- g. Nel caso di **retrocessione al Comune di parte dei loculi**, non ancora utilizzati all'interno di una stessa cappella, tale richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i concessionari, o da tutti gli eredi legittimi, titolari dei loculi in questione, anche senza l'assenso dei contitolari degli altri loculi. In questo caso il Comune procederà secondo le prescrizioni di cui al punto 5 dell'art. 2 del presente regolamento.
- h. Tutte le richieste, previste nei vari commi del presente punto 5, non potranno essere autorizzate dal Comune, se prive di tutte le firme di assenso sopra indicate.

- #### **6. Titolarità sulle insegne** – I cognomi da porre sulle insegne delle cappelle dovranno essere quelli dei concessionari firmatari. Potranno essere modificati previa richiesta scritta al Comune, controfirmata da tutti i concessionari, titolari e contitolari, o dagli eredi legittimi degli stessi, con l'indicazione precisa dei cognomi da apporre, qualora fossero diversi dagli originari. Ovviamente, al fine del "nulla osta" da parte del Comune, nella richiesta dovrà risultare l'accordo della totalità degli eredi.

- 7. Rinnovo** - Alla scadenza potrà essere effettuato dai concessionari, o dagli eredi legittimi, il rinnovo della concessione della cappella, previa richiesta scritta al Comune, dietro pagamento dei relativi diritti stabiliti a tal proposito. Nel caso in cui i concessionari non intendano rinnovare la concessione, dovranno esprimere tale volontà per iscritto ed il Comune si riserverà di effettuare l'estumulazione a proprie spese, provvedendo allo smaltimento dei resti nella fossa comune ed a norma di legge. Conseguentemente la cappella tornerà a disposizione del Comune che la assegnerà con le modalità previste al punto 1 del presente articolo.
- 8. Tariffe** - Le tariffe per le concessioni ed i diritti di rinnovo delle cappelle vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.
- 9. Manutenzioni esterne ed interne** - Le spese relative ai lavori di manutenzione e riparazione del tetto e dei muri perimetrali delle cappelle sono a totale carico dei concessionari. In caso di inadempienza nella realizzazione dei lavori di cui sopra, il Comune provvederà a sollecitare per iscritto i concessionari inadempienti a provvedervi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso infruttuosamente tale termine, i lavori verranno eseguiti dal Comune e le spese saranno poste a carico dei concessionari interessati, i quali, nel caso di ulteriore inadempienza nel pagamento, potranno essere perseguiti legalmente. Solo nel caso in cui i muri perimetrali coincidano con quelli di recinzione del Cimitero, o il danno fosse causato dall'ammaloramento dei canali di gronda sui muri perimetrali e non fra le cappelle, tutte le manutenzioni riguardanti tali tipologie, dopo opportune verifiche in tal senso da parte dell'ufficio tecnico comunale, saranno a carico del Comune stesso. I lavori di manutenzione e di abbellimento all'interno delle cappelle saranno effettuati dal concessionario a proprie spese ed a sua insindacabile discrezione, previa semplice comunicazione al Comune.

#### **ART. 4 – TERRENO PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE INDIVIDUALI, TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE**

**1. Modalità di edificazione** –

- a. L'Amministrazione Comunale, in ossequio a quanto previsto nel vigente Piano Cimiteriale, può concedere a privati e ad enti l'uso di aree o di manufatti per la sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
- b. Non possono essere date in concessione aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
- c. I singoli progetti di costruzione devono essere presentati al Comune, corredati da relativa istanza di permesso di costruire o DIA. Il progetto deve essere presentato entro 12 mesi dall'atto di concessione dell'area. Trascorso tale termine, in assenza del progetto, il suolo retrocede al Comune con la decadenza della concessione dell'area e la perdita, da parte del concessionario, del 50% della somma versata quale tariffa. I progetti di cui sopra sono approvati su eventuale conforme parere della Commissione del Paesaggio, nel rispetto della vigenti norme urbanistiche.
- d. L'inizio dei lavori di costruzione deve aver luogo entro dodici mesi dall'approvazione del progetto, pena la decadenza della concessione dell'area e la perdita, da parte del concessionario, dell'intera somma versata quale tariffa.
- e. Gli appezzamenti destinati alle tombe di famiglia comprendono la metà del passaggio compreso tra tomba e tomba ed il muro di cinta corrispondente, quando

esiste, la cui superficie però non rientra nel calcolo del valore dell'area. Il concessionario è comunque tenuto alla manutenzione ordinaria dello stesso.

- f. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura privata deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- g. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune, come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

**2. Assegnazione e durata** – Il terreno per la costruzione di tombe individuali, di famiglia e cappelle è assegnato sulla base della disponibilità dello stesso e nell'ordine di protocollo delle richieste. Per l'assegnazione della posizione si terrà conto della scelta dei richiedenti. La durata delle concessioni sarà di **anni 99** (novantanove).

**3. Estinzione** – Le concessione delle tombe di cui al presente articolo si estinguono o possono essere revocate, previa opportune verifiche e dopo l'esposizione di apposito avviso da apporre dinanzi alla tomba interessata per un anno, solo quando siano trascorsi cinquant'anni dalla tumulazione dell'ultima salma, o decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo erede avente diritto alla concessione, qualora non risultino ufficialmente più eredi legittimi, che possano dimostrare legami di parentela nei confronti dei concessionari originari, o in qualsiasi momento, quando tutti gli eredi legittimi dichiarino per iscritto di rinunciare ad ogni diritto di concessione.

**4. Diritto di sepoltura** –

- a. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal punto "c" del presente comma, nelle tombe hanno diritto di sepoltura:
  - Il concessionario;
  - Il coniuge;
  - I discendenti in qualunque grado, anche adottivi ed i loro coniugi;
  - Gli ascendenti.
- b. Fino a completamento della capienza del sepolcro, salvo quanto disposto dal punto "c" del presente comma, possono avere sepoltura, in mancanza di espressa indicazione contraria dei concessionari, formulata con dichiarazione scritta e munita di timbro e data dell'Ufficio Protocollo anteriore alla richiesta di tumulazione, nei riguardi di fratelli, sorelle, loro coniugi e discendenti e ascendenti del coniuge.
- c. Un numero di loculi, non superiore a quello delle persone concessionarie, deve essere loro riservato, dopo che venga inoltrata apposita richiesta scritta.
- d. Le persone suddette vengono ammesse nel sepolcro non solo come salme, ma anche come resti, ceneri e feti.
- e. Il concessionario può, eccezionalmente, consentire, previa autorizzazione del Comune, a seguito di richiesta scritta, la tumulazione di altri parenti e affini, o persone senza vincoli di parentela. Nel caso i concessionari siano più d'uno, l'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto di tutti.
- f. Nel caso che i concessionari siano deceduti, gli aventi diritto, concordemente, sempre che vi siano loculi disponibili, possono prestare il suddetto assenso anche per la tumulazione delle salme dei propri parenti ed affini sino al sesto grado, con le stesse modalità di cui al punto precedente.
- g. Può altresì essere consentita in seguito a richiesta scritta dei concessionari o degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari o aventi diritto. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma

dell'istanza, con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, dei concessionari o degli aventi diritto, previo assenso di tutti gli altri concessionari o degli aventi diritto.

- h. Può essere consentita, inoltre, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, la tumulazione di persone conviventi, come da certificazione anagrafica.
- i. Per la tumulazione nel sepolcro valgono le prescrizioni, relativamente ai loculi, di cui ai punti "3" e "4" dell'art. 2 del presente regolamento.

#### **5. Contitolarità, passaggio di titolarità, estumulazioni e retrocessioni –**

- a. Nel caso di più titolari di concessioni di una stessa tomba di famiglia, nella concessione deve sempre essere specificato il numero dei posti e, se si desidera, la posizione di spettanza dei vari contitolari.
- b. Può avvenire il passaggio di titolarità dei posti previa comunicazione scritta al Comune, dalla quale risulti assenso a ciò da parte di tutti i contitolari, o loro eredi legittimi, debitamente controfirmata dagli stessi. Di tale dichiarazione, se completa di tutte le firme previste, sarà preso atto da parte dell'Amministrazione Comunale, con atto firmato dal Sindaco (o dall'Assessore delegato, o dal Responsabile del servizio), tale documento sarà allegato alla concessione originaria ed una copia dello stesso verrà consegnata ai richiedenti.
- c. In caso di estumulazioni di salme all'interno della tomba di famiglia, per la loro deposizione in urne da porre alla base di altri loculi, in cellette ossario, in fosse comuni, o traslate in altri luoghi autorizzati, dovrà sempre essere trasmessa richiesta scritta al Comune, che dovrà darne l'assenso ed anche tale richiesta dovrà sempre essere controfirmata da tutti i concessionari o dagli eredi aventi diritto.
- d. In caso di passaggio di titolarità di loculi ad altro contitolare della stessa tomba di famiglia, tale richiesta scritta dovrà sempre essere inviata al Comune e controfirmata da tutti i concessionari dei loculi da cedere, nonché da tutti i contitolari che acquisiranno tali loculi, o dei rispettivi eredi aventi diritto.
- e. Nell'eventualità che, in tali circostanze, occorresse procedere all'estumulazione di salme presenti nei loculi da passare di titolarità, ciò potrà avvenire sempre previa comunicazione scritta al Comune e con l'assenso, controfirmato nella stessa richiesta, da tutti i concessionari interessati, o dagli eredi legittimi.
- f. Tutte le spese relative alla traslazione delle salme, per i casi previsti ai punti precedenti, saranno completamente a carico dei concessionari richiedenti il passaggio di titolarità.
- g. Nel caso di retrocessione al Comune di parte dei loculi, non ancora utilizzati all'interno di una stessa tomba di famiglia, tale richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i concessionari, o da tutti gli eredi legittimi, titolari dei loculi in questione, anche senza l'assenso dei contitolari degli altri loculi. In questo caso il Comune procederà secondo le prescrizioni di cui al punto 5 dell'art. 2 del presente regolamento.
- h. Tutte le richieste, previste nei vari commi del presente punto 5, non potranno essere autorizzate dal Comune, se prive di tutte le firme di assenso sopra indicate.

**6. Titolarità sulle insegne** – I cognomi da porre sulle insegne delle tomba di famiglia dovranno essere quelli dei concessionari firmatari. Potranno essere modificati previa richiesta scritta al Comune, controfirmata da tutti i concessionari, titolari e contitolari, o dagli eredi legittimi degli stessi, con l'indicazione precisa dei cognomi da apporre, qualora fossero diversi dagli originari. Ovviamente, al fine del "nulla osta" da parte del Comune, nella richiesta dovrà risultare l'accordo della totalità degli eredi.

**7. Rinnovo** - Alla scadenza potrà essere effettuato dai concessionari, o dagli eredi legittimi, il rinnovo della concessione della tomba, previa richiesta scritta al Comune, dietro pagamento dei relativi diritti stabiliti a tal proposito. Nel caso in cui i concessionari non intendano rinnovare la concessione, dovranno esprimere tale volontà per iscritto ed il Comune si riserverà di effettuare l'estumulazione a proprie spese, provvedendo allo smaltimento dei resti nella fossa comune ed a norma di legge. Conseguentemente la tomba tornerà a disposizione del Comune che la assegnerà con le modalità previste al punto 2 del presente articolo. Trascorsi novanta giorni dall'avviso della scadenza della concessione ed in mancanza della domanda di proroga da parte degli aventi diritto, l'area con i loculi cadrà nella libera disponibilità del Comune. Le costruzioni sovrastanti diventeranno di proprietà del Comune, senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo. La proroga delle concessioni verrà accordata quando i richiedenti abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni del presente regolamento e solo dopo aver constatato che sono state eseguite le opere necessarie al decoro e alla buona conservazione della sepoltura e delle opere sovrastanti. All'atto della proroga della concessione dovrà essere versato al Comune un importo pari al valore dell'area, calcolato secondo la tariffa in vigore al momento della scadenza della concessione. Gli aventi diritto o facoltà di tumulazione o gli interessati che sottoscrivono l'atto di rinnovo delle tombe sono soggetti agli stessi obblighi propri dei concessionari, previsti dal presente regolamento o dalle leggi vigenti in materia.

**8. Manutenzione della sepoltura** - Il concessionario, i suoi successori e comunque gli interessati al rinnovo e per questo firmatari, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e dei manufatti relativi, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabili od anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se necessario, la rimozione delle opere pericolanti, indecorose, o difformi alle prescrizioni previste, il tutto a spese dei concessionari o aventi diritto.

**9. Recupero a favore del Comune** -

- a. AREE LIBERE: il concessionario di un'area per tomba di famiglia o per collettività, sulla quale non siano eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi. Il Comune rimborserà metà della somma pagata al momento della concessione.
- b. AREE CON PARZIALE COSTRUZIONE: se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera precedente. Il concessionario inoltre ha diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre un mese dalla rinuncia. Qualora ciò non avvenga entro i suddetti termini, le opere diventeranno di proprietà del Comune, senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo.
- c. RINUNCIA AI DIRITTI E CESSIONE DELLE OPERE: I titolari di tomba di famiglia o per collettività, possono volontariamente cedere, a titolo gratuito, i diritti relativi e le proprietà delle opere in soprassuolo al Comune.

**10. Rinuncia di un contitolare** – La rinuncia da parte di un contitolare a favore di tutti gli altri contitolari costituisce accrescimento e non cessione e deve risultare da atto sottoscritto da tutti gli interessati.



**11. Decadenza della concessione e revoca** – La decadenza delle concessioni per sepolture private può essere dichiarata, senza rimborso del corrispettivo versato, previa diffida, per i seguenti motivi:

- a. Per morte dei concessionari e per mancanza di eredi, previa opportune verifiche e dopo l'esposizione di apposito avviso da apporre dinanzi alla tomba interessata per un anno, solo quando siano trascorsi cinquant'anni dalla tumulazione dell'ultima salma, o decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo erede avente diritto alla concessione, qualora non risultino ufficialmente più eredi legittimi, che possano dimostrare legami di parentela nei confronti dei concessionari originari, in qualsiasi momento, quando tutti gli eredi legittimi dichiarino per iscritto di rinunciare ad ogni diritto di concessione e, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, quando le sepolture non sono tenute in buone condizioni di manutenzione e le costruzioni sovrastanti costituiscono un pericolo per le persone.
- b. Per le motivazioni espresse al punto 1 del presente articolo.

**12. Tariffe** - Le tariffe per le concessioni ed i diritti di rinnovo delle tomba di famiglia vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

## **ART. 5 – CELLETTE OSSARIO**

**1. Prenotazioni ed assegnazioni** – La concessione viene data previa richiesta scritta indirizzata al Sindaco. Il destinatario della sepoltura dovrà sempre essere indicato nell'atto di concessione.

**2. Durata** - La durata delle concessioni di cellette ossario sarà di **anni 99** (novantanove).

**3. Retrocessioni** – In caso di retrocessione, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso, sia nel caso di celletta ossario già usata, che non ancora usata.

**4. Rinnovo** - Alla scadenza potrà essere effettuato dal concessionario, o dagli eredi legittimi, il rinnovo della concessione delle cellette ossario, previa richiesta scritta al Comune, dietro pagamento dei relativi diritti stabiliti a tal proposito. Nel caso in cui il concessionario non intenda rinnovare la concessione, dovrà esprimere tale volontà per iscritto ed il Comune si riserverà di effettuare l'estumulazione a proprie spese, provvedendo allo smaltimento dei resti nella fossa comune ed a norma di legge. Conseguentemente la celletta tornerà a disposizione del Comune che la assegnerà con le modalità previste al punto 1 del presente articolo.

**5. Tariffe** - Le tariffe per le concessioni ed i diritti di rinnovo delle cellette ossario vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

## **ART. 6 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE CONCESSIONI**

**1.** Le modalità di pagamento delle spese e dei diritti di rogito delle concessioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti sono stabilite ed aggiornate con atti deliberativi della Giunta Comunale e tutte le spese sono a carico dei concessionari. Relativamente alle cappelle ed alle tombe di famiglia, dato il valore di tali concessioni, sono a carico dei concessionari anche le spese di registrazione.

## **ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI**

- 1.** Il presente regolamento sostituisce tutti i precedenti regolamenti, deliberazioni e provvedimenti adottati da questo Comune in materia di concessioni cimiteriali, che qui si intendono abrogati.
- 2.** Tutte le disposizioni in esso contenute sono da ritenersi valide anche per le concessioni cimiteriali date in precedenza.
- 3.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale esso è stato approvato.